



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Data	Evento
Novembre 2014	Adozione MOG
Agosto 2024	Revisione MOG

## **INDICE**

Glossario dei termini

## **PARTE GENERALE**

### **Capitolo 1 - I riferimenti normativi**

- 1.1 Il D.lgs. 231/2001 - Principi generali
- 1.2 Le fattispecie di reato
- 1.3 L'apparato sanzionatorio
- 1.4 Le vicende modificate dell'Ente
- 1.5 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente
- 1.6 Le linee guida elaborate da Confindustria quale base del Modello elaborato dal Consorzio

### **Capitolo 2 - Descrizione della realtà aziendale del Consorzio**

- 2.1 Assetto organizzativo generale del Consorzio
- 2.2 Il sistema di *governance* e poteri dei soggetti responsabili
- 2.3 Le Aree di operatività aziendale
- 2.4 Il Consorzio e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
- 2.5 PTPCT e misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello

### **Capitolo 3 - Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione**

- 3.1 La costruzione del Modello
- 3.2 Analisi dei rischi
- 3.3 Predisposizione del Modello
- 3.4 Le Attività Sensibili

### **Capitolo 4 - Organismo di Vigilanza**

- 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza ("OdV").
- 4.2 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- 4.3 Sistema Whistleblowing e coordinamento con l'OdV

### **Capitolo 5 - Il sistema disciplinare**

- 5.1 Misure nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti
- 5.2 Misure nei confronti degli Amministratori
- 5.3 Misure nei confronti dei Revisori
- 5.4 Il sistema whistleblowing e il sistema disciplinare del Modello

### **Capitolo 6 - La funzione, principi ispiratori e struttura del Modello all'interno del Consorzio di Bonifica Piave**

- 6.1 Le aree di rischio dell'attività del Consorzio
- 6.2 La procedura di adozione del Modello
- 6.3 La diffusione del Modello tra i "portatori di interesse", l'attività formativa e informativa

\*\*\*

## **PARTE SPECIALE**

### **Premessa: funzione e struttura della Parte Speciale**

#### **Parte speciale I - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

1. La fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

#### **Parte Speciale II – I delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

1. Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali (art. 24-bis del D.lgs. 231/2001)

2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

**Parte Speciale III - I reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/2001) e dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.lgs. 231/2001)
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

**Parte Speciale IV – I delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori**

1. Le fattispecie dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori (art. 25-septies del D.lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi con violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi con violazione delle norme in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

**Parte Speciale V – I reati Ambientali**

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione ai reati ambientali
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati ambientali
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati ambientali
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

**Parte Speciale VI – I reati tributari**

1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-quinquagesdecies del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione ai reati tributari
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati tributari
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati tributari
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

\*\*\*

## ALLEGATI

**Allegato I – Organigramma**

**Allegato II – Soggetti intervistati**

**Allegato III – Regolamento e componenti OdV**

**Allegato IV – Codice Etico e di condotta**

**Allegato V – Codice Disciplinare**

**Allegato VI – Procedure richiamate nel Modello**

**Allegato VII – Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza**

**Allegato VIII – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)**

**Allegato IX – Procedura Whistleblowing**

## GLOSSARIO DEI TERMINI

**Allegati** - Insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio.

**Aree sensibili** - Partizioni aziendali nell'ambito delle quali vengono svolte attività sensibili.

**Attività sensibili** - Attività nel cui ambito sussiste il rischio della commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento (D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni).

**Azienda** - Insieme complessivo dei beni e delle strutture organizzate dal Consorzio per lo svolgimento di funzioni e compiti attribuiti dalle leggi statali e regionali (art. 2 Statuto).

**CCNL** - Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario stipulato, da ultimo, il 23.05.2023 ed eventuali ss.mm.ii.; nonché Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dei consorzi di bonifica degli enti simili di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario, stipulato il 29.3.2006 e ss.mm.ii.

**Collaboratori** - Soggetti che sono legati al Consorzio da rapporti di *partnership*, di lavoro, sia subordinato - a qualsiasi livello - sia parasubordinato, o che, comunque, agiscano nell'interesse o in nome e per conto dell'Ente.

**Consorziati** - I proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza che traggono beneficio dall'attività di bonifica e di irrigazione.

**Consorzio** - "Consorzio di Bonifica Piave" P.I. 04355020266, con sede legale in Montebelluna (TV), via S. Maria in Colle n. 2; ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica e all'irrigazione, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile attraverso anche:

- a) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;
- b) la partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti;
- c) l'esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estensione delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzioni anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenimenti delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua nonché il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello stato, della regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione;
- d) il riutilizzo, in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;
- e) l'assunzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della giunta regionale, dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
- f) l'assistenza dei consorziati della trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
- g) il coordinamento delle iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzioni lavori;
- h) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque;
- i) l'utilizzo delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque

e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento alle imprese produttive;

**j)** l'attività di produzione di energia da finti rinnovabili;

**l)** la partecipazione ad Enti, Società, ed Associazioni, la cui attività rivesta interesse per l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza nel perseguitamento delle finalità istituzionali del Consorzio di Bonifica.

**Consulenti** - Soggetti che esercitano la loro attività in favore del Consorzio in forza di un rapporto contrattuale autonomo.

**Decreto** - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

**Destinatari** - Dipendenti, organi amministrativi e di controllo, consorziati, consulenti, collaboratori esterni, *partners* del Consorzio che siano a qualunque titolo, anche indirettamente, tenuti a conoscere ed applicare le disposizioni, i principi e le procedure contenute e/o richiamate con il Modello.

**Dipendenti** - Soggetti legati al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti) o da un rapporto contrattuale allo stesso assimilato.

**Documenti** - Insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'azienda.

**Ente** - Consorzio di Bonifica Piave.

**Linee guida** - Linee guida di Confindustria approvate dal Ministero di Giustizia con D.M. 4.12.2003, come da ultimo modificate ed approvate dal Ministero di Giustizia a giugno 2021.

**Mappatura delle aree di rischio** - Selezione delle aree aziendali nell'ambito delle quali vengono esercitate attività sensibili.

**Modello** - Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

**Normativa di riferimento nazionale** - D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

**Normativa di riferimento dell'Unione Europea** - Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 "Tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee", Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 "Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri"; e Convenzione OCSE del dicembre 1997 "Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali"; legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001); Direttiva 2008/99/CE sulla "Tutela penale dell'ambiente". In generale, fonti normative comunitarie che hanno inciso, anche indirettamente, sulla disciplina nazionale interna della responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001).

**OdV** - Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sull'osservanza del Modello e di provvedere al suo aggiornamento.

**Operazione Sensibile** - Segmento di attività che si pone nell'ambito delle Attività sensibili.

**P.A.** - Organismi, sezioni, uffici della Pubblica Amministrazione statale o locale, con particolare riferimento alle Attività sensibili per la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

**Partners** - Soggetti che affiancano il Consorzio in un rapporto di collaborazione continuata in merito allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili;

**PTPCT** - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Consorzio di bonifica Piave ai sensi della Legge 190/2012.

**Portatori di interesse** - I consorziati dell'Ente, i dipendenti e collaboratori, i consulenti, e i rappresentanti a qualunque titolo di Consorzio (es: procuratori, delegati).

**Reati** - Novero dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

**RPCT** - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi della Legge 190/2012.

**Soggetti apicali** - Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Consorzio o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente.

**Soggetto subordinato** - soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

**Successive integrazioni e modificazioni** - Legge 23 novembre 2001, n. 49 (art. 25 *bis* del D.lgs. 231/2001); D.lgs. 11 aprile 2002, n. 62 (art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001); Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (art. 25 *quater*

D.lgs. 231/2001); legge 11 agosto 2003, n. 228 (art. 25-*quinquies* del D.lgs. 231/2001); Legge 16 marzo 2006, n. 146; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001); Legge 18 marzo 2008, n. 48 (art. 24 *bis* del D.lgs. 231/2001); Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 24 *ter* del D.lgs. 231/2001); Legge 23 luglio 2009, n.99 (artt. 25 *bis.1* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001); D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001); Legge 6 novembre 2012, n. 190 (integrazione art. 25 e art. 25 – *ter* del D.lgs. 231/2001), Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (integrazione art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001), Legge 22 maggio 2015, n. 68 (integrazione art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001), Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (integrazione art. 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001), Legge 20 novembre 2017, n. 167 (introduzione art. 25-*terdecies* del D.lgs. 231/2001), Legge 3 maggio 2019, n. 39 (introduzione art. 25-*quaterdecies* del D.lgs. 231/2001), Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (introduzione art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001), Legge 9 marzo 2022, n. 22, Legge 9 ottobre 2023, n. 137 (artt. 24 e 25-*octies* del D.lgs. 231), Legge 22 gennaio 2024, n. 6. In generale, i provvedimenti legislativi che hanno implementato il novero dei reati previsti dall'originale provvedimento che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese (D.lgs. 231/2001).

**Vantaggio (dell'Ente)** - Sussiste quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal Reato un risultato positivo, economico o di altra natura. La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'Ente sia necessariamente di natura economica. Il vantaggio viene valutato oggettivamente *ex post*, per cui la responsabilità dell'Ente può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'Ente.

# PARTE GENERALE

## CAPITOLO 1 – I RIFERIMENTI NORMATIVI

### 1.1 Il D.lgs. 231/2001 – Principi generali

In data 8 giugno 2001, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito, **"Decreto"**).

Il Decreto costituisce attuazione della delega al Governo prevista dall'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, legge che ha armonizzato il nostro ordinamento al diritto comunitario ed internazionale, ratificando e dando esecuzione a varie convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile dal punto di vista pratico ad una responsabilità penale) a carico degli enti, per tali intendendosi tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, l'**"Ente"**). Sono invece esclusi dall'applicazione del Decreto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale quali, ad esempio, i partiti politici e i sindacati.

La sostanziale novità introdotta dal Decreto è rappresentata dal fatto che la responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto. Tale responsabilità è, infatti, autonoma con la conseguenza che l'Ente può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

L'art. 5, comma 1, statuisce la responsabilità dell'Ente qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso dai seguenti soggetti:

- soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione della Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria, nonché da soggetti che esercitano, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente stesso (amministratori, direttori generali, ecc.);
- soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra identificati (dipendenti non dirigenti, collaboratori, consulenti ecc.).

L'interesse differisce dal vantaggio:

- l'interesse viene valutato *ex ante* e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi dell'ente;
- il vantaggio viene invece valutato oggettivamente *ex post* per cui la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'ente.

L'interesse e il vantaggio sono requisiti alternativi che non devono necessariamente coesistere per la configurazione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001.

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un'attività criminosa, rientrante in una delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale del soggetto agente andrà a sommarsi la responsabilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio l'attività stessa è stata posta in essere.

### 1.2 Le fattispecie di reato

In applicazione del principio di legalità, di cui all'art. 2 del Decreto, la responsabilità dell'Ente non discende dalla commissione di qualunque fatto-reato, ma unicamente dalla commissione di fatti previsti

dal Decreto come reato al momento della loro commissione (c.d. reati presupposto; di seguito, "Reati/o").

A far data dall'entrata in vigore del Decreto, il novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente è stato notevolmente ampliato dal susseguirsi di interventi legislativi.

All'esito di tali progressivi ampliamenti, alla data di revisione del Modello, i reati presupposto previsti dal Decreto sono riconducibili alle seguenti categorie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)<sup>(1)</sup>;
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)<sup>(2)</sup>;
- Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)<sup>(3)</sup>;
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)<sup>(4)</sup>;

---

<sup>(1)</sup> Si tratta dei seguenti reati: a) all'art 24 del D. Lgs 231/2001: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [aggiunto dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137]; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) [aggiunto dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137]; b) all'art. 25 del D.Lgs 231/2001, modificato dalla Legge del 27 maggio 2015 n. 69: peculato (art. 314 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319-bis e 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [aggiunto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190], corruzione di persona incaricato di un pubblico servizio, [variato dalla L. 6 novembre 2012 n. 190], istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.), l'articolo è stato poi modificato dalla L. 3/2019 e dal D. L. 13/2022.

<sup>(2)</sup> L'art. 24-bis è stato aggiunto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei reati di: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); falsità in documenti informatici aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) l'articolo è stato poi modificato dalla L. 238/2021.

<sup>(3)</sup> Articolo inserito dall'art. 2, co. 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dalla Legge del 27 maggio 2015 n. 69. Punisce l'associazione per delinquere di natura semplice, o di tipo mafioso o finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, all'acquisto o alienazione di schiavi od alla commissione di altri reati concernenti le violazioni delle disposizioni contro l'immigrazione clandestina (artt. 416 e 416-bis c.p.); lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) modificato dalla L. 43/2019; la prostituzione minorile e la detenzione di materiale pornografico (art. 600-ter e 600-quater c.p.); la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.); il sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309); l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, porto in luogo pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, armi clandestine, nonché di più armi comuni da sbarco (art. 407, co. 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale).

<sup>(4)</sup> L'art. 25-bis è stato introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Inoltre, la legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha riformulato il titolo dell'art. 25-bis in "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" e introdotto nuove fattispecie di reato presupposto non contemplate nella precedente formulazione dell'articolo. Le modifiche hanno introdotto in particolare alla lettera f-bis) la responsabilità degli enti per i reati di: contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del Decreto)<sup>(5)</sup>;
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto)<sup>(6)</sup>;
- Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)<sup>(7)</sup>;
- Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater. 1 del Decreto)<sup>(8)</sup>;
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)<sup>(9)</sup>;

<sup>(5)</sup> Articolo inserito dall'articolo 17, co. 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99. La fattispecie punisce: la turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); l'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.); le frodi contro industrie nazionali (art. 514 c.p.).

<sup>(6)</sup> L'art. 25-ter è stato introdotto dall'art. 3 del D. Lgs 61/2002 e poi modificato dalla Legge 262/2005 dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015, dal D. Lgs n. 38/2017 e dal D. Lgs. n.19/2023. Si tratta dei reati di: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635, 3° comma c.c.) [aggiunto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 e modificato dal D. Lgs n. 38/2017], istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs n. 38/2017], illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). L'articolo 25-ter richiama inoltre fra i reati presupposto due reati successivamente abrogati: falso in prospetto (art. 2623, comma 2, c.c. – abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262), e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. – abrogato dall'art. 37 comma 34 D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39). In base al principio di tassatività dell'elenco dei delitti presupposto (vedi Tribunale ordinario di Milano, sezione Giudice per le indagini preliminari, Sentenza n. 12468 del 3 novembre 2010, GUP D'Arcangelo; vedi anche Cass. 29.9.2009, n.41488, Rimoldi ed altri) le ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reati abrogati a cui l'art. 25-ter D. Lgs 231/01 pur formalmente fa ancora riferimento, sono attualmente inapplicabili in ragione dello *ius superveniens*. Infine, il D.Lgs 2 marzo 2023 n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" ha modificato l'art 25-ter introducendo la lettera s-ter che prevede il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

<sup>(7)</sup> L'art 25-quater è stato introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto l'art. 270-bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive; l'art. 270-ter c.p. (assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive; art. 270-quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; 270-quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); art. 270-sexies (condotta con finalità di terrorismo); 280 c.p. (attentato per finalità terroristiche o di eversione); art. 280-bis c.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); art. 289-bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione); art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei predetti delitti); art. 1 D.L. 625/1979, conv., l. 15/1980; l. 342/1976 concernente la repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea; l. 422/1989 riguardante i reati contro la sicurezza della navigazione marittima ed i reati contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale.

<sup>(8)</sup> L'art. 25-quater.1 è stato introdotto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

<sup>(9)</sup> L'art. 25-quinquies è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e poi modificato dalla Legge 38/2006. Si tratta dei reati di: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.), iniziative

- Reati in tema di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)<sup>(10)</sup>;
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)<sup>(11)</sup>;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)<sup>(12)</sup>;
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)<sup>(13)</sup>;
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)<sup>(14)</sup>;
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)<sup>(15)</sup>;

---

turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), l'articolo è stato poi aggiornato alle modifiche introdotte dal D. lgs. 21/2018 e dalle modifiche introdotte dalla L. 238/2021.

<sup>(10)</sup> L'art. 25-*sexies* è stato introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs 58/1998), l'articolo è stato poi modificato dalla L. 238/2001.

<sup>(11)</sup> L'art. 25-*septies* è stato introdotto dall'art. 9 della Legge 123/2007 e poi modificato dall'art. 300 del D. Lgs 81/2008. Si riferisce ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), l'articolo è stato poi modificato a seguito dell'introduzione del D. lgs. 107/2018.

<sup>(12)</sup> L'art. 25-*octies* è stato introdotto dall'art. 63 D. Lgs 231/2007. Già previsto nella legge 146/2006, punisce i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.). La legge del 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto all'interno dell'art. 25-*octies*, il reato di "autoriciclaggio" (art. 648-*ter*.1 c.p.). L'art. 25-*octies* è stato modificato dal D. lgs. n. 195/2021.

<sup>(13)</sup> L'art. 25-*novies* è stato introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, comma 7, lettera c). Si tratta dei reati previsti agli artt. 171, primo comma, lettera a-*bis*, e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies*) della legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli articoli citati sanzionano una pluralità di comportamenti sintetizzati di seguito: diffusione indebita mediante reti telematiche di opere dell'ingegno protette, in tutto o in parte; la pena è aggravata se l'opera altrui non è destinata alla pubblicità, ovvero è usurpata la paternità dell'opera, ovvero vi è qualsiasi modificazione dell'opera, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. 1, lett. a-*bis* e co. 3); duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, commercio, concessione in locazione, detenzione, per trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati da SIAE; importazione, commercio, detenzione, per trarne profitto, di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* co. 1); riproduzione, comunicazione o diffusione, estrazione o reimpegno in violazione agli artt. 64-*quinquies*, 64-*sexies*, 102-*bis* e 102-*ter*, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE (art. 171-*bis* co. 2); duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva di opere dell'ingegno su qualsiasi supporto mediatico – testo, audio, video o altro, anche in combinazione fra loro, a fini di lucro o comunque per un numero superiore a cinquanta copie; decrittazione abusiva o utilizzo/ diffusione di strumenti per la decrittazione abusiva (art. 171-*ter*); produzione o importazione di supporti non contrassegnati SIAE (art. 171-*septies*); produzione, commercio, modifica, utilizzo a fini fraudolenti per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se non soggetto a canone (art. 171-*octies*).

<sup>(14)</sup> L'articolo è stato inserito dall'articolo 4, co. 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come articolo 25-*novies*, non tenendo conto dell'inserimento di tale articolo 25-*novies* da parte dell'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99. Per tale motivo nella prassi editoriale tale articolo viene rinumerato come articolo 25-*decies*. Si tratta del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

<sup>(15)</sup> Articolo aggiunto dal d.lgs 7 luglio 2011, n. 121; comprende i seguenti reati presupposto: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258); traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260); false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-*bis*); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2); inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8), inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).

La Legge del 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto all'art. 25-*undecies* i seguenti reati presupposto: inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), circostanze aggravanti -

- Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)<sup>(16)</sup>;
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)<sup>(17)</sup>;
- Reati in materia di frodi sportive (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)<sup>(18)</sup>;
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto)<sup>(19)</sup>;
- Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)<sup>(20)</sup>;
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies. 1* del Decreto)<sup>(21)</sup>;
- Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico (artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto)<sup>(22)</sup>;
- Reati transnazionali (art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146, "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001")<sup>(23)</sup>.

### 1.3 L'apparato sanzionatorio

Qualora venga accertata la responsabilità dell'Ente, troveranno applicazione le sanzioni di cui agli artt.

---

ipotesi aggravate di cui all'associazione per delinquere e all'associazione di tipo mafioso – (art. 452-octies c.p.), l'articolo è stato modificato con il D. lgs. 21/2018 che ha abrogato l'art. 260 del D. lgs. 152/06 e introdotto la suddetta fattispecie nel Codice penale all'art. 452-*quaterdecies*.

<sup>(16)</sup> Articolo aggiunto dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109 relativo all'articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), modificato con la LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 ove all'articolo 30, comma 4 della riforma introduce sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione all'illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del D. lgs. 286/1998.

<sup>(17)</sup> Articolo aggiunto dalla Legge 167/2017 entrate in vigore il 12 dicembre 2017 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017", l'articolo è stato poi aggiornato dal D. lgs. 21/2018.

<sup>(18)</sup> La legge n. 39/2019 ha inserito, all'interno del D. lgs. 231/2001, l'art. 25-*quaterdecies* introducendo i reati di: "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

<sup>(19)</sup> L'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto è stato aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D. lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F., l'art. è stato modificato dall'entrata in vigore del D. lgs. 156/2022.

<sup>(20)</sup> L'art. 25-*sexiesdecies* è stato introdotto dal D. lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F.

<sup>(21)</sup> L'art. 25-*octies. 1* è stato introdotto dal D. lgs. 184/2021 ed è stato integrato dalla L. 137/2023 con l'aggiunta della fattispecie di reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.).

<sup>(22)</sup> Gli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* sono stati introdotti dalla L. 22/2022 che ha esteso l'applicabilità del Decreto anche ai delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico.

<sup>(23)</sup> La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della L. n.146/2006, laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: "sia commesso in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato" [art. 3, lett. a), b), c) e d)]. I reati transnazionali in relazione ai quali l'art. 10 della legge n. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, sono i seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. ("associazione per delinquere") e 416-*bis* c.p. ("associazione di tipo mafioso"), all'art. 291-*quater* del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 ("associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri") e all'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 ("associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"); reati concernenti il "traffico di migranti" di cui all'art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286; reati concernenti l'"intralcio alla giustizia" di cui agli artt. 377-*bis* c.p. ("induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") e 378 c.p. ("favoreggiamento personale"). È da notare che, in questo caso, l'ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell'ente non è stato operato – come in precedenza – con l'inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs 231/2001, bensì mediante un'autonoma previsione contenuta nel suddetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231". Con Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 2, comma 29), è stato aggiunto al D. Lgs 231/2001 l'art. 24-*ter* (Delitti di criminalità organizzata), il quale identifica come reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti i reati di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p., ed art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, anche in assenza del requisito della transnazionalità. Con Legge 3 agosto 2009, n. 116 (art. 4) è stato aggiunto al D. Lgs 231/2001 l'art. 25-novies ("induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"), il quale identifica come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di cui all' art. 377-*bis* c.p. anche in assenza del requisito della transnazionalità.

9 e ss. del Decreto e precisamente:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Sarà compito del Giudice penale, accertata la responsabilità dell'Ente, determinarne il *quantum* della sanzione da applicare.

Come sopra precisato, l'Ente è considerato responsabile anche nel caso in cui il Reato sia stato commesso nella forma del tentativo (ossia, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive saranno ridotte da un terzo alla metà (art. 26 del Decreto).

**a) Le sanzioni pecuniarie.**

La sanzione pecunaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto – non inferiore a Euro 10.329,14 (art. 12, comma 4, del Decreto) – da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema 'per quota').

Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000; l'importo di una quota è compreso tra un valore minimo di Euro 258,00 ed un massimo di Euro 1.549,00.

**b) Le sanzioni interdittive.**

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto.

Condizioni alternative per l'applicazione delle sanzioni interdittive sono:

1. che l'Ente abbia tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e il Reato sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato, quando, in quest'ultimo caso, la commissione del Reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. la reiterazione degli illeciti.

Pur in presenza di una o entrambe le condizioni di cui sopra le sanzioni interdittive, purtuttavia, non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si realizzino tutte le seguenti condizioni, considerate ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva:
  - l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato ovvero si è, comunque, efficacemente adoperato in tal senso;
  - l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
  - l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro (su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero) quando ricorrono le seguenti condizioni:

1. sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente;
2. vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione

alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzionalità tra la misura applicata, l'entità del fatto e la sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

**c) La pubblicazione della sentenza.**

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della Cancelleria ed a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati nella sentenza, nonché nell'affissione della stessa nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

**d) La confisca.**

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

#### **1.4 Le vicende modificate dell'Ente**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificate, per quanto applicabili al Consorzio (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale stabilisce che «*dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria*» inflitta all'ente «*risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune*». La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salvo la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecunaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

E precisamente:

- trasformazione: le modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione;
- fusioni e scissioni: per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «*risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione*». Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione. Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della Ente scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della Ente scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato;
- cessione o di conferimento di azienda: il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecunaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio

della preventiva escusione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

### **1.5 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente**

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- 1° l'organo di amministrativo di vertice ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2° il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- 3° le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo; tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto subordinato (non apicale), l'ente non ha alcun onere probatorio, ma è l'accusa (Pubblico Ministero procedente) che dovrà provare che l'ente prima della commissione del reato non aveva attuato un'efficace politica organizzativa idonea a prevenire quel reato (cfr. art. 7 D.Lgs. 231/2001);
- 4° non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto 2).

L'adozione del Modello consente, dunque, all'Ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo amministrativo di vertice dell'ente da individuarsi nel Consiglio di amministrazione, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere *tout court* detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, efficace ed effettivo. Con riferimento all'efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Con riferimento all'effettività del Modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

### **1.6 Le Linee guida elaborate da Confindustria quale base del Modello adottato dal Consorzio**

Nell'elaborazione del Modello, si sono utilizzate quali metro comparativo e guida operativa le attuali Linee guida emanate da Confindustria, che hanno trovato l'approvazione del Ministero della Giustizia. L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento predisposti dalle Associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi e protocolli;
- adozioni di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D.lgs. 231/01 e un sistema disciplinare;

- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari.

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nel 2021, all'esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee guida. La nuova versione adegua il precedente testo del 2014 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche ed integrazioni della parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti delle responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto, il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori, l'OdV, con particolare riferimento alla sua composizione, il fenomeno dei gruppi di imprese.

La parte speciale è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche ad introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che in data 8 giugno 2021 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

Le Linee guida forniscono all'Ente indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, per la predisposizione del Modello. In breve, danno un quadro del sistema normativo delineato dal Decreto, spunti per la valutazione dei rischi e per la predisposizione dei protocolli interni, per elaborare il Codice Etico e il sistema disciplinare dell'azienda, per l'individuazione dell'OdV, oltre ad illustrare una casistica dei reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa in parola.

Nella predisposizione del Modello, il Consorzio tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee guida predisposte da Confindustria (anche con riferimento ai *Case Study* indicati nella parte speciale delle Linee guida).

## CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE STRUTTURA DEL CONSORZIO

### 2.1 Assetto organizzativo generale del Consorzio

L'Ente Consorzio di Bonifica "Piave" è stato costituito con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1408 del 19 maggio 2009 ed è attualmente dotato di Statuto approvato con deliberazione dell'Assemblea n° 3/13 del 30 giugno 2010.

Il Consorzio è un ente di diritto pubblico economico ai sensi dell'art. 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Il Consorzio è il risultato dell'aggregazione dei tre Consorzi di Bonifica: "Destra Piave", "Pedemontano Brentella di Pederobba" e "Pedemontano Sinistra Piave", già istituiti a sensi della L.R. n. 3/76.

Il comprensorio di riferimento del Consorzio ha una superficie territoriale totale di 188.934 ettari interessanti 92 Comuni che ricadono principalmente (i) nella Provincia di Treviso e (ii) marginalmente (per 3226 ha) in quella di Venezia.

Il perimetro consorziale del comprensorio è definito nell'allegato A della L.R. n. 12/09 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", cui si rinvia.

Il perimetro di contribuenza a carico dei consorziati è definito dall'art. 35 della L.R. 12/09 mediante la predisposizione di piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale: il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e dell'irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione della bonifica.

### 2.2 Il sistema di *governance* e poteri dei soggetti responsabili

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti.

Tali organi restano in carica 5 anni.

L'**Assemblea** è composta da:

- a. venti membri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dai consorziati proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell'ente e tenuti a pagare il contributo consortile;
- b. un rappresentante per ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile;
- c. un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale;
- d. tre Sindaci o Assessori loro delegati in rappresentanza dei Comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio.

L'Assemblea determina l'indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile. Sono di competenza dell'Assemblea le materia indicate all'art. 7 dello Statuto e segnatamente:

- a) eleggere tra i propri Membri eletti dai consorziati, con deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti, con separate votazioni, quattro componenti del Consiglio di amministrazione e tra questi, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) adottare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- c) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
- d) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali;

- e) approvare l'elenco annuale dei lavori unitamente al bilancio preventivo;
- f) adottare un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del Consiglio di amministrazione;
- g) adottare il regolamento per le elezioni;
- h) adottare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio;
- i) convocare le elezioni per il rinnovo degli organi consortili;
- j) delimitare il perimetro consortile di contribuenza; adottare il piano di classifica e il piano di riparto dei 6 contributi consortili per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento;
- k) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- l) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;
- m) deliberare il bilancio ambientale;
- n) deliberare l'assunzione di mutui, salvo il disposto dell'art. 10, lett. k);
- o) deliberare, in riguardo al perseguimento delle finalità dell'ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari, eccetto quelli relativi a procedure di lavori pubblici e alle servitù per i quali è competente il Consiglio di amministrazione;
- p) deliberare la costituzione di commissioni consultive su materie di sua competenza;
- q) deliberare la partecipazione ad Enti, Società ed Associazioni, la cui attività rivesta interesse per l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio di Bonifica;
- r) deliberare la presa d'atto della decadenza dalle cariche qualora ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e tutela del territorio" e di cui all'art. 18 del presente Statuto.

**Il Consiglio di amministrazione** è composto da:

- a. il Presidente del Consorzio;
- b. il Vicepresidente;
- c. due membri eletti dall'assemblea dei consorziati;
- d. da un rappresentante regionale nominato dalla Giunta regionale che rimane in carica per la durata del Consiglio di amministrazione.

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione le materia indicate all'art. 10 e 11 dello Statuto e segnatamente:

- a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) nominare i componenti dei seggi elettorali;
- c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- d) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
- e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- f) predisporre il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e le relative relazioni, il programma triennale, i suoi aggiornamenti e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- g) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
- h) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
- i) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all'art. 35 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e del bilancio preventivo, deliberati dall'Assemblea;

- j) definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
- k) deliberare sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;
- l) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;
- m) disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- n) deliberare sugli accordi di programma e sulle convenzioni fra i Consorzi e le altre autorità locali per definire, in modo integrato e coordinato, questioni di interesse comune;
- o) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
- p) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
- q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- r) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e gli eletti;
- s) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- t) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali - sempre che non ritenga di sottoporle all'esame dell'Assemblea - dandone notizia alla medesima nella adunanza immediatamente successiva.

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di amministrazione può deliberare sulle variazioni di bilancio. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella sua riunione immediatamente successiva.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il **Presidente** ha la legale rappresentanza del Consorzio, con facoltà di delega al Direttore o ad altro Dirigente per le funzioni di cui alla successiva lettera d). Egli esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione;
- b) sovrintende l'amministrazione consorziale;
- c) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione;
- d) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
- e) stipula, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, gli accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio;
- f) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di amministrazione, sulle materie di competenza del Consiglio stesso escluse quelle indicate all'art. 10, comma 1 lett. t), e all'art. 11. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nell'adunanza immediatamente successiva.

Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Il **Revisore dei conti** è nominato dalla Giunta regionale e svolge le funzioni precise all'art. 28 dello Statuto.

### **2.3 Le Aree di operatività aziendale del Consorzio**

La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile (c.d. POV) ed è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore Generale. Il POV include anche l'Organigramma del Consorzio, di cui all'Allegato I del Modello ("Organigramma").

Il POV attualmente vigente è stato approvato dall'Assemblea con delibera n. 28 del 28.11.2023,

divenuta esecutiva il 30/12/2023, ai sensi dell'art. 7 co. 4 della LR 53/1993, allegato sub A), e dalla Regione con parere prot. 0000792 del 02.01.2024.

La struttura operativa del Consorzio, coordinata dal Direttore Generale, è ripartita in:

- n. 3 Aree operative,
- n. 14 Settori operativi di cui tre
- n. 3 Unità operative.

Le **Aree operative** sono le seguenti:

1. Area Amministrativa;
2. Area Tecnica Gestione e Manutenzione;
3. Area Tecnica Progettazione e Agrario Ambientale.

La responsabilità di ciascuna Area è in capo ad un Dirigente.

I **Settori operativi** sono i seguenti:

Settori di staff

1. Pianificazione, S.G.S. (Sistema Gestione Sicurezza), S.G.A. (Sistema Gestione Ambientale);
2. Punto Consorzio;
3. Concessioni e Autorizzazioni;

Area amministrativa

4. Affari legali e generali, Appalti;
5. Ragioneria e Risorse Umane;
6. Gestione commerciale e patrimoniale, Controllo di Gestione;

Area Tecnica Gestione e Manutenzione

7. Gestione Irrigazione (Area irrigua);
8. Gestione Bonifica (Area Bonifica);
9. Manutenzione Elettromeccanica, Telecontrollo ed Energia;

10. Manutenzione Straordinaria;

Area Tecnica Progetti e Agrario Ambientale

11. Progettazione e Direzione Lavori;
12. Servizi Amministrativi e Procedure Speciali;
13. Azioni ambientali e Catasti;
14. Sistemi Informativi.

La responsabilità di ogni settore è affidata ad un Capo Settore che riferisce al Dirigente di Area.

Il Responsabile della Comunicazione, quale figura identificata dal Consiglio di amministrazione per svolgere le funzioni di coordinamento della comunicazione istituzionale dell'Ente, è inserito nei servizi di staff della direzione.

Per "Area irrigua" ed "Area bonifica" s'intendono le due aree geografiche delimitate dalla linea delle risorgive, a Nord-Ovest l'area prevalentemente irrigua e pedecollinare, ad Est e Sud l'area prevalentemente di bonifica idraulica.

Le **Unità operative** sono le seguenti:

1. Esercizio e Manutenzione Irrigazione, che dipende dal Settore Gestione Irrigazione;
2. Esercizio e Manutenzione Bonifica, che dipende dal Settore Gestione Bonifica;
3. Manutenzione elettromeccanica, che dipende dal Settore Manutenzione Elettromeccanica, Telecontrollo ed Energia.

La responsabilità di ogni Unità Operativa è affidata ad un Responsabile di Unità che riferisce al proprio Capo Settore.

## **2.4 Il Consorzio e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stato introdotto nell'ordinamento un

sistema organico di norme per la prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli: nazionale e decentrato.

La Determinazione di ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», prima, e la Deliberazione di ANAC n. 1134/ 2017 “*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, recependo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2-bis della Legge n. 190/2012 invita i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del D.lgs. 33/2013, tra i quali gli enti pubblici economici, ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto, aggiungendo al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231 del 2001 le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. n. 190/2012, “in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti”.

Tali misure integrative sono contenute nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dal Consorzio.

A livello nazionale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) predisponde e adotta il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), costituente atto di indirizzo, che funge da supporto nell’adozione delle misure di prevenzione della corruzione all’interno del Piano Triennale per la prevenzione, anche quale Misura integrativa al Modello, elaborati a livello decentrato dai soggetti tenuti a tale adempimento.

Il PTPCT viene adottato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT), individuato dal medesimo organo.

Con delibera n. n. 234/CdA del 06.11.2015 è stato nominato RPCT del Consorzio il Direttore generale del Consorzio l’ing. Paolo Battagion, massima figura apicale della struttura.

Il RPCT ha i seguenti compiti:

- elabora la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e degli aggiornamenti da sottoporre per l’approvazione all’organo di indirizzo politico amministrativo sopra indicato;
- vigila sul funzionamento e verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone, di concerto con i dirigenti, la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente o cambiamenti normativi;
- definisce procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di Inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 39/2013;
- collabora e si coordina, ai fini della prevenzione della corruzione, con l’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- cura la diffusione della conoscenza dei “Codici Etici e/o di comportamento” nell’Ente e il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;
- pubblica, secondo le cadenze indicate dall’ANAC sul sito web istituzionale una Relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’Organo di indirizzo politico dell’amministrazione.

Il Consorzio, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di adozione del PTPCT, con delibera n. 03/CdA del 21.1.2016 ha adottato il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018. Il PTPCT attualmente vigente (2024-2026) è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 29 del 22.02.2024 e tiene conto delle indicazioni disponibili alla data di approvazione.

Il PTPCT:

- contiene l’analisi dei rischi specifici di corruzione e individua gli interventi volti a prevenire gli stessi sulla base del Piano nazionale anticorruzione (PNA);

- rappresenta il documento di programmazione con cui ciascun Ente, in attuazione ed integrazione del PNA, previa individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce la propria strategia di prevenzione, fornendo la valutazione del livello di esposizione dei singoli uffici e settori al rischio di corruzione e indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio.

## **2.5 P.T.P.C.T. e misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello**

Il Consorzio, in forza di quanto previsto nelle Linee Guida approvate da ANAC con deliberazione n. 1134/2017:

- Dopo aver adottato già nel 2016 il proprio PTPCT 2016-018;
- successivamente, ha dato avvio all'aggiornamento del proprio Modello (che era stato approvato nel suo testo originario dal Consiglio di amministrazione del 26.11.2014, con delibera n. 299), tenendo in considerazione le indicazioni ANAC.

In particolare, le Linee Guida Anac evidenziano che, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti:

- gli Enti dovrebbero integrare il Modello di organizzazione e gestione di cui al Decreto con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità al proprio interno in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012;
- queste misure dovrebbero fare riferimento a tutte le attività svolte ed essere ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione;
- se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure (idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione) dovrebbero essere collocate in una sezione apposita e dunque dovrebbero essere chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Sulla scorta di quanto indicato nelle Linee Guida Anac, il Consorzio – nella sua attività di aggiornamento del Modello – ha ritenuto di procedere come segue:

- ha creato un unico documento (ossia il Modello) che racchiude al suo interno *(i)* le misure di prevenzione della corruzione e *(ii)* le misure volte a prevenire la responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.lgs. 231/2001;
- ha collocato tra gli allegati al Modello (Allegato VIII) il PTPCT, che quindi ne costituisce – nella versione tempo per tempo vigente – parte integrante, pur rimanendo un documento separato e chiaramente identificabile;
- infine, sempre nella logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, ha ritenuto di unificare in un unico documento, denominato “Codice Etico e di condotta” (Allegato IV al presente Modello) *(i)* il Codice Etico (già allegato al Modello del 2014) e *(ii)* il Codice di condotta (allegato al PTPCT).

## CAPITOLO 3 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

### 3.1 La costruzione del Modello

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

#### i) Fase di identificazione dei Processi Sensibili

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (statuto, verbali di conferimento poteri, principali procedure in essere, procure, circolari interne, Sistemi di Gestione, PTPCT) ed una serie di interviste svolte con i soggetti chiave della struttura aziendale elencati nell'apposito Allegato II ("I soggetti intervistati").

Dallo svolgimento di questo processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Processi Sensibili, nel compimento dei quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, l'eventuale commissione di reati.

È stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività del Consorzio allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

### 3.2 Analisi dei rischi

Si è quindi proceduto, per ognuna delle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti, a valutare i presidi di controllo già esistenti (cd "as-is analysis").

In tale fase, quindi, sono state rilevati ed analizzati criticamente gli strumenti di cui si è dotato l'Ente per formalizzare i compiti e monitorare i poteri in capo ai soggetti, per definire e standardizzare le attività per mantenere un adeguato livello di supervisione sullo svolgimento di operazioni.

L'analisi così svolta è ritenuta propedeutica e necessaria per individuare con puntualità eventuali carenze da colmare e le azioni di miglioramento da implementare (cd. "gap analysis").

Quest'ultima, infatti, è stata sviluppata sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e con un modello di riferimento, in coerenza con le previsioni del Decreto, con le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali nonché con le richiamate Linee Guida di Confindustria e la *best practice*.

L'Ente ha così individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

Tali procedimenti sono stati portati alla conoscenza dell'Ente, la quale si è attivata in maniera diligente per cercare di predisporre un sistema di procedure di prevenzione dei reati efficiente.

### 3.3 Predisposizione del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.lgs. 231/2001, e da singole "Parti Speciali" ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nell'Ente in ragione delle conclusioni emerse a seguito dell'analisi precedentemente descritta, ognuna delle quali contenente singoli esempi aventi il solo scopo di rendere di facile comprensione per i soggetti destinatari del Modello il dettato normativo.

In particolare, le "Parti Speciali" sono le seguenti:

- la "Parte Speciale I", denominata "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001;
- la "Parte Speciale II" denominata "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001;
- la "Parte Speciale III", denominata "Reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio", la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-ter e 25-octies del D.lgs. 231/2001
- la "Parte Speciale IV", denominata "Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori", la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del

D.lgs. 231/2001;

- la "Parte Speciale V", denominata "Reati Ambientali", la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001;
- la "Parte Speciale VI", denominata "Reati tributari", la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quinquesdecies* del D. Lgs 231/2001.

### *i) La funzione del Modello*

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello potrebbero non solo consentire al Consorzio di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il suo sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'azienda, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari del Modello che operino per conto o nell'interesse di Consorzio nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per l'Ente.

### *ii) Il Modello nel contesto dell'Ente*

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e le *policy* e le procedure che lo compongono e, in particolare:

- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa (Allegato I);
- il Codice Etico e di condotta (Allegato IV);
- il Codice Disciplinare (Allegato V);
- le norme aziendali di conferimento dei poteri, nonché il sistema amministrativo, contabile, finanziario di Consorzio; i principi di comportamento e di controllo nonché le procedure specifiche per i processi sensibili delle specifiche aree di rischio reato (Allegato VI);
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) (Allegato VIII);
- la Procedura *Whistleblowing* (Allegato IX).

Il presente Modello, si inserisce quindi nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema normativo interno già in essere nell'Ente.

### *iii) Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento dello stesso*

Il Consorzio ha proceduto all'adozione iniziale del Modello con delibera del Consiglio di amministrazione del 26 novembre 2014. Successivamente, il Modello è stato oggetto di revisione e definitivamente adottato nella versione attuale aggiornata, con delibera del 26 agosto n. 116.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo gestorio", le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

L'Organismo di Vigilanza è, invece, titolare di precisi compiti e poteri di seguito disciplinati nell'apposito capitolo.

Il Consiglio di amministrazione delibera quindi in merito all'aggiornamento e adeguamento del Modello sulla base delle modifiche e/o integrazioni allo stesso sottoposte.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere le stesse operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno del Consorzio.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni

contenute nel Modello e diffusione delle stesse, il Presidente del Consiglio di amministrazione, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello.

Il Consiglio di amministrazione ratifica quindi o ai sensi della normativa statutaria o anche annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio Amministrazione, le modifiche apportate dal Presidente devono considerarsi pienamente valide e produttive di effetti.

### **3.4 I Processi Sensibili**

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività del Consorzio, ai fini del D.lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili dell'Ente riguardano allo stato principalemente:

- **Reati contro la P.A.** – Artt. 24 e 25 ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** – Art. 24-*bis* ai sensi del D.lgs 231/2001;
- **Reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** – Artt. 25-*ter* e 25-*octies* ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- **Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute sul lavoro** – Art. 25-*septies* ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- **Reati ambientali** – Art. 25-*undecies* ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- **Reati tributari** – Art. 25-*quinquagesdecies* ai sensi del D. Lgs 231/2001.

Gli altri reati contemplati dal D.lgs. 231/2001, non appaiono – ad oggi – ragionevolmente configurabili nella realtà dell'azienda.

Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001 sono elencate in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali. Seguendo l'evoluzione legislativa o quella dell'attività aziendale, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco dei Processi Sensibili.

## CAPITOLO 4 – L’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

### 4.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza

Le Linee Guida individuano quali requisiti principali di tale Organismo di Vigilanza **l’autonomia e l’indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.**

In particolare, secondo le Linee Guida, i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono:

- l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza “*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*”;
- la previsione di un’informativa continua dall’Organismo di Vigilanza al massimo vertice amministrativo (Presidente, Vicepresidente, Consiglio di amministrazione nel suo complesso);
- l’assenza, in capo all’Organismo di Vigilanza complessivamente inteso, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al “*bagaglio di strumenti e tecniche*” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza e controllo;
- la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del Modello è favorita dalla presenza di una struttura dedicata principalmente all’attività di controllo dello stesso e, nel complesso, “*privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari*”.

È pertanto rimesso a tale Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L’Organismo di Vigilanza è inoltre individuato in condizione da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza richiesta dai compiti affidati.

Applicando i citati principi di riferimento alla realtà aziendale del Consorzio, ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all’Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato ai soggetti elencati nell’apposito allegato (Allegato III).

Ciascun membro dell’ODV è dotato di un apposito indirizzo di posta elettronica al quale ciascun dipendente e/o consorziato del Consorzio potrà inviare segnalazioni su qualsivoglia violazione dei principi, delle linee di condotta e delle procedure previste con il Modello, nonché richiedere informazioni riguardanti il contenuto e l’applicazione del Modello stesso.

### 4.2 Regolamento dell’Organismo di Vigilanza

Il Consorzio ha adottato, contestualmente al Modello, un Regolamento per la disciplina dell’attività, dei doveri e dei poteri di segnalazione, verifica e controllo dell’Organismo di Vigilanza (Allegato III).

### 4.3 Sistema Whistleblowing e coordinamento con l’OdV

Il whistleblowing è regolato dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

Il D.lgs. 24/2023 prevede che i soggetti del settore pubblico e del settore privato attivino propri canali interni di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il Modello, unitamente al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Allegato VIII), contiene la disciplina che permette ai soggetti individuati dalla normativa di denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

Il Consorzio ha adottato (con delibera presidenziale dell’11/09/2023) apposita procedura per le segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative ai sensi del d.lgs. 24/2023 e ha predisposto appositi canali interni per ricevere segnalazioni di violazioni. La procedura, pubblicata anche sul sito internet del Consorzio, è stata integrata nel PTPCT 2024-2026 ed è da considerarsi parte integrante del Modello (Allegato IX).

Il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella Legge n. 190/2012, nonché l'art. 4, co. 5 del D.lgs. 23/2024, affida al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) il compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi ed è, dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti al fine di predisporre adeguate misure volte a rafforzare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il RPCT del Consorzio, nominato dal Consiglio di amministrazione nella persona del Direttore Generale, è il primo destinatario delle segnalazioni interne, qualunque sia l'oggetto della Segnalazione, nonché soggetto competente alla gestione della Segnalazione ed all'istruttoria in ordine ai fatti segnalati. Il RPCT sarà coadiuvato poi da una Struttura di supporto nella gestione delle segnalazioni, composta da personale dell'Ente con compiti di verifica, istruttoria e analisi delle singole segnalazioni.

In particolare, la normativa prevede i seguenti canali di segnalazione:

- canali interni, attivati dal Consorzio e di seguito descritti;
- canale esterno, istituito da ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Con specifico riferimento al **canale interno** di segnalazione, il Consorzio ha previsto che il segnalante possa trasmettere la segnalazione:

a. in **forma scritta**,

- mediante inserimento delle informazioni nella piattaforma on line messa a disposizione del Consorzio e accessibile dal sito web del Consorzio ([www.consorziopiave.it](http://www.consorziopiave.it)) alla sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione corruzione o al seguente indirizzo (<https://consorziopiave.it/prevenzione-corruzione/>).

La piattaforma permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale. Questo strumento permette di effettuare segnalazioni anche in maniera anonima e consente di dialogare con il RPCT, ricevente della Segnalazione, per conoscerne gli sviluppi. Al sistema accede solo il RPCT.

La segnalazione viene formulata attraverso la compilazione di un questionario; al momento dell'invio il sistema genera un codice identificativo della Segnalazione, da memorizzare a cura del Segnalante che gli consentirà successivi accessi al sistema per controllare gli aggiornamenti e/o per contatti. I contatti successivi alla segnalazione potranno avvenire anche tramite mail o telefonicamente, qualora il segnalante abbia consentito questi mezzi alternativi di comunicazione fornendo i dati di contatto. Il Segnalante ha modo di accedere alla Segnalazione, verificare il riscontro alla Segnalazione e dialogare con il RPCT rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. Il Segnalante anonimo deve, periodicamente, accedere al sistema per controllare l'aggiornamento di stato.

- a mezzo del servizio postale o con consegna a mani in una busta chiusa che rechi all'esterno in modo chiaro la dicitura "riservata/personale - RPCT" a garanzia della riservatezza. I dati identificativi del segnalante (se indicati) andranno inseriti in una busta interna. La busta potrà essere imbucata nella cassetta postale presente nel cancello del consorzio o consegnata direttamente al RPCT. La busta è sottratta all'obbligo del protocollo nel registro del protocollo informatico del Consorzio. L'indicazione di un indirizzo digitale (mail) o fisico consentirà al RPCT di effettuare le comunicazioni di legge.

La busta sarà aperta solo dal RPCT. Viene messo a disposizione un apposito modello (allegato al presente documento), non obbligatorio ma il cui utilizzo rende più agevole la gestione della segnalazione in quanto rispondente ai requisiti richiesti per l'istruttoria. Il modello è reperibile nel sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione corruzione o al seguente indirizzo (<https://consorziopiave.it/prevenzione-corruzione/whistleblowing>). Se il segnalante fornisce un punto di contatto (mail o telefono) riceverà il riscontro alla Segnalazione e potrà mantenere un dialogo con il RPCT rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

b. in **forma orale**,

con incontro diretto, su richiesta del segnalante direttamente al RPCT (al n. 0423/291804) di un incontro che sarà fissato entro un termine ragionevole. Se il segnalante fornisce un punto di contatto (mail o telefono) riceverà il riscontro alla Segnalazione e potrà mantenere un dialogo con il RPCT rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti

Il RPCT, in ogni caso, assicura il coordinamento con le attività condotte e svolte dall'Organismo di Vigilanza, informandolo tempestivamente delle segnalazioni pervenute potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto in quanto riguardanti violazioni in cui rientrano:

- reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello adottato dal Consorzio.

L'OdV e l'RPCT, tenuto conto delle rispettive competenze, condurranno congiuntamente l'istruttoria della segnalazione, del caso avvalendosi della collaborazione delle strutture aziendali competenti e/o di professionisti esterni.

## CAPITOLO 5 – IL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l’azione di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l’effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 6 secondo comma lettera e) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità del Consorzio

### 5.1 Misure nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti.

La violazione da parte dei Dipendenti – compresi i Dirigenti – delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare – così come previsto dal Codice disciplinare interno approvato unitamente al presente Modello (Allegato V) – e sarà soggetto alle sanzioni previste nel Codice disciplinare stesso.

Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri spettanti, nei limiti della rispettiva competenza, all’organo amministrativo di vertice e al direttore generale secondo la contrattazione collettiva.

Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l’Ente può ragionevolmente ritenersi esposto - ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’Organismo di Vigilanza il quale verifica la concreta irrogazione e applicazione delle misure disciplinari.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, il Consorzio ha portato a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

### 5.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa l’intero Consiglio di amministrazione affinché prenda gli opportuni provvedimenti.

### 5.3 Misure nei confronti del Revisore

In caso di violazione del presente Modello da parte del Revisore dei conti, l’Organismo di Vigilanza informa l’intero Consiglio di amministrazione affinché prenda gli opportuni provvedimenti.

### 5.4 Il sistema whistleblowing e il sistema disciplinare del Modello

Come visto sopra (par. 4.3), il Modello fa rinvio al sistema whistleblowing e in particolare alla procedura adottata dal Consorzio (Allegato IX).

La procedura, richiamata dal Modello, costituisce quindi documento aziendale che deve essere osservato e la cui inosservanza (assieme all’inosservanza del D. Lgs. 24/2023), può comportare conseguenze di carattere disciplinare (nei confronti dei soggetti dipendenti) o contrattuale (nei confronti dei soggetti non dipendenti) come previste nei successivi paragrafi.

In particolare, potranno essere applicate sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei confronti di:

- a. coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all’accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (tra cui: messa in atto azioni e/o comportamenti volti ad ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione; non istituzione di canali di segnalazione; mancata

- o non conforme adozione di procedure whistleblowing; mancata effettuazione di attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute);
- b. chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla normativa e dalla procedura;
  - c. il segnalante qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità sua penale per i reati di diffamazione o di calunnia.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 24/2023, le violazioni sopra individuate prevedono l'applicazione delle sanzioni sancite dal CCNL applicabile. Con riferimento, invece, all'ipotesi della sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo, è stato precisato che è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni.

Fermo quanto sopra, nei casi di cui alle precedenti lettere a., b., c., si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dall'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023.

## CAPITOLO 6 - LA FUNZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI E STRUTTURA DEL MODELLO ALL'INTERNO DEL CONSORZIO

La funzione primaria del Modello è quella di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di Reati nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire "sensibili" e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio. Ciò si ottiene:

- creando in tutti i Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'Ente;
- condannando da parte del Consorzio ogni forma di comportamento illecito in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dall'Ente;
- garantendo all'Ente, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio", la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Successivamente all'individuazione delle aree di rischio, è stata intrapresa un'analisi approfondita delle attività inquadrabili nell'ambito delle aree di rischio.

Si è proceduto, poi, a confrontare l'effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure approvate e attuate dal Consorzio.

Nella predisposizione del Modello, di importanza centrale è stata, quindi, l'analisi delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001.

Al fine di perfezionare il sistema già in essere, si è ritenuto di procedere all'implementazione di alcuni documenti nell'ottica di fornire al sistema una coerenza e un'omogeneità maggiore alla luce dello scopo dei lavori.

Il Modello è stato, infine, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la "Parte Speciale", in considerazione del particolare contenuto, è suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa - quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto - nonché lo sviluppo dell'attività del Consorzio - potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali". A questo va aggiunta la presenza di numerosi allegati consultabili, per ragioni soprattutto di *privacy*, solo dai soggetti direttamente interessati.

### 6.1 Le aree di rischio dell'attività del Consorzio di Bonifica Piave

L'analisi dell'operatività aziendale ha evidenziato una serie di aree di rischio, specificatamente elencate nelle apposite parti speciali.

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale.

È compito dell'Organismo di Vigilanza, soprattutto in corrispondenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi operative o cantieri, ampliamento delle attività, etc.), verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica e provvedere a proporre al Consiglio di amministrazione le modifiche necessarie al fine di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali".

### 6.2 La procedura di adozione del Modello

Fatto salvo quanto previsto al punto 3.3, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale le modifiche del Modello, da ritenersi non sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Lo stesso procederà, poi, a comunicare al Consiglio di amministrazione le modifiche approvate; il Consiglio di amministrazione provvederà ad adottarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni. Nel "periodo transitorio", intercorrente tra le modifiche decise e implementate, le stesse

saranno efficaci e cogenti.

In deroga a quanto sopra esposto, il Presidente, giusta delega, può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto previsto nel comma precedente, si applica, in quanto compatibile, anche per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

### **6.3 La diffusione del Modello tra i “portatori di interesse”, l’attività formativa e informativa**

Per portatori di interesse dell’Ente devono intendersi:

- i Consorziati;
- i componenti dell’Assemblea consorziale individualmente considerati;
- i membri del Consiglio di amministrazione individualmente considerati e l’Organo Amministrativo collegialmente considerato;
- il Revisore dei conti;
- i dipendenti del Consorzio;
- i rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, dell’Ente;
- i consulenti e i tecnici esterni e i *Partners*.

Il Consorzio opera affinché il Modello, e le sue regole di funzionamento, siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti portatori di interesse.

Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

A tal fine l’Ente si impegna a pubblicare sul sito [www.consorziopiave.it](http://www.consorziopiave.it) il Modello, nonché a diffondere copia dei documenti che risultano parti integranti dello stesso, come per esempio il Codice etico e di condotta e a provvedere all’invio periodico di *e-mail* di aggiornamento, nonché a collaborare con l’Organismo di Vigilanza nella predisposizione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento indirizzati ai dipendenti e preposti dell’Ente.

Tali corsi di formazione si concretizzeranno in lezioni vertenti sulle procedure interne dell’Ente atte a prevenire il compimento dei reati *infra* analizzati.

Il Consorzio provvederà a trasmettere ai portatori di interesse il Modello Organizzativo secondo uno specifico *iter* di divulgazione.

Per i soggetti neoassunti o che intraprenderanno per la prima volta un’attività di collaborazione con l’Ente, tale comunicazione sarà effettuata nel momento in cui verrà ad esistenza il rapporto con il Consorzio.

# PARTE SPECIALE

## PREMESSA. FUNZIONE E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale del Modello, si riferisce ai comportamenti che dovranno essere tenuti da parte dei Destinatari del Modello, per prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto.

A tal fine:

- sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, sono state individuate le singole aree di rischio rilevanti per il Consorzio:
  - "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001);
  - "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" (art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001);
  - "Reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio" (artt. 25-*ter* e 25-*octies* del D.lgs. 231/2001);
  - "Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori" (art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001);
  - "Reati Ambientali" (art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001);
  - "Reati Tributari" (art. 25-*quinquagesdecies* del D. Lgs 231/2001);
- per ciascuna area di rischio sono stati individuati:
  1. le ipotesi di reato che potrebbero in ipotesi verificarsi;
  2. le attività sensibili che potrebbero portare alla commissione dei predetti reati;
  3. i principi di comportamento e di controllo relativi allo svolgimento di tali attività sensibili che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
  4. le procedure (la singola procedura è la specificazione di una modalità di svolgimento di un processo, ossia la spiegazione contenuta in un documento ufficiale dell'Ente che precisa l'articolazione dei processi aziendali di cui si compone l'organizzazione) che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
  5. le verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione nel definire tale documento, ad ulteriore conferma della volontà del Consorzio di operare secondo principi "etici" così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

In via generale, a tutto il personale del Consorzio:

- è fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni del Consorzio richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola;
- è fatto divieto di:
  - porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
  - violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni del Consorzio richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale del Modello e contenuto nell'Allegato V facente parte integrante del Modello stesso, restando salvo il risarcimento di tutti i danni eventualmente cagionati al Consorzio.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai Destinatari del Modello.

# Omissis